



Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare

(Ordinanza COVID-19 situazione particolare)

**(Allentamenti: istituti medico-sociali, strutture della ristorazione,
manifestazioni, luoghi chiusi di strutture culturali, ricreative, per il
tempo libero e sportive)**

Modifica del 14 aprile 2021

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza COVID-19 situazione particolare del 19 giugno 2020¹ è modificata come segue:

Art. 3b cpv. 2 lett. d e 3

² Sono esentati da quest'obbligo:

- d. gli ospiti di strutture della ristorazione, bar e club durante la consumazione di cibi e bevande al tavolo;

³ Sentita l'autorità cantonale competente, gli istituti medico-sociali possono prevedere nei loro piani di protezione che, nei settori accessibili al pubblico, siano esentati da quest'obbligo:

- a. gli ospiti vaccinati contro il COVID-19 secondo le raccomandazioni di vaccinazione dell'UFSP per i vaccini a mRNA: durante sei mesi a partire dal 14° giorno dopo la vaccinazione;
- b. gli ospiti che possono provare di essere stati contagiati dal SARS-CoV-2 e che sono considerati guariti: durante tre mesi a partire dalla revoca del loro isolamento disposta dall'autorità cantonale competente.

¹ **RS 818.101.26**

Art. 3d cpv. 3–5

³ Le persone che lavorano in aziende nelle quali il personale è sottoposto a test mirati e ripetuti sono esentate dalla quarantena dei contatti durante l'esercizio dell'attività professionale e lungo il tragitto per andare al lavoro se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a. l'azienda dispone di un piano che assicura ai dipendenti un accesso semplice ai test in sede; i dipendenti devono potersi sottoporre a un test almeno una volta alla settimana;
- b. sono soddisfatte le condizioni per l'assunzione delle spese dei test da parte della Confederazione secondo l'allegato 6 numeri 3.1 e 3.2 dell'ordinanza 3 COVID-19 del 19 giugno 2020²;
- c. al di fuori dell'attività professionale e del tragitto per andare al lavoro, le persone interessate si attengono alla quarantena dei contatti.

⁴ In casi motivati, per determinate persone o categorie di persone l'autorità cantonale competente può:

- a. autorizzare altre deroghe alla quarantena dei contatti oppure concedere agevolazioni;
- b. prevedere una quarantena dei contatti in casi diversi da quelli di cui al capoverso 1 o anche se sono soddisfatte le condizioni di cui al capoverso 3, se necessario per impedire la diffusione del COVID-19.

⁵ Informa l'UFSP in merito ai provvedimenti adottati nei confronti di categorie di persone secondo il capoverso 4.

Art. 5a Disposizioni particolari per le strutture della ristorazione, i bar, i club, le discoteche e le sale da ballo

¹ L'esercizio di strutture della ristorazione, bar, club, discoteche e sale da ballo è vietato.

² Il divieto non vige per le strutture seguenti:

- a. le strutture che offrono cibi e bevande da asporto (take-away) e i servizi di fornitura di pasti;
- b. le strutture della ristorazione, i bar e i club, comprese le strutture take-away, se offrono posti a sedere per la consumazione di cibi e bevande esclusivamente nelle aree esterne; per aree esterne s'intendono le terrazze e altre aree all'esterno dell'edificio che, per garantire la libera circolazione dell'aria:
 1. non sono coperte, o
 2. sono coperte e aperte su almeno la metà dei lati;
- c. le mense aziendali che servono esclusivamente le persone che lavorano nell'azienda interessata e che per la distribuzione e la consumazione di cibi e bevande prevedono le misure seguenti nel piano di protezione:

² **RS 818.101.24**

1. per la consumazione nel settore della ristorazione vige l'obbligo di stare seduti,
 2. tra le singole persone deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci;
 - d. i luoghi chiusi delle strutture della ristorazione aperti esclusivamente ai conducenti professionali, ai lavoratori che devono lavorare all'aperto, segnatamente nel settore agricolo e in quello edile nonché agli artigiani e a chi esegue lavori di montaggio; oltre alle misure di protezione di cui alla lettera c, a tali strutture della ristorazione si applica quanto segue:
 1. devono notificare la relativa offerta all'autorità cantonale competente,
 2. possono servire soltanto ospiti in possesso di una prenotazione; è fatto salvo il servizio di conducenti professionali,
 3. devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti;
 - e. le mense e le offerte delle strutture diurne delle scuole dell'obbligo che servono esclusivamente gli allievi, i docenti e i dipendenti della scuola;
 - f. le strutture della ristorazione e i bar riservati esclusivamente agli ospiti dell'albergo.
- ³ Alle strutture di cui al capoverso 2 lettere b e f si applica quanto segue:
- a. la dimensione dei gruppi di ospiti può comprendere al massimo quattro persone per tavolo; questa limitazione non si applica ai genitori con figli;
 - b. per gli ospiti vige l'obbligo di stare seduti, segnatamente i cibi e le bevande possono essere consumati soltanto stando seduti;
 - c. tra i gruppi di ospiti deve essere mantenuta la distanza obbligatoria o devono essere installate barriere efficaci;
 - d. i gestori devono registrare i dati di contatto di tutti gli ospiti; sono esentati dalla registrazione dei dati di contatto i bambini in compagnia dei genitori.
- ⁴ Vigono i seguenti orari di apertura:
- a. le strutture di cui al capoverso 2 lettere a, b e f devono restare chiuse tra le ore 23.00 e le ore 06.00;
 - b. le strutture di cui al capoverso 2 lettere c e d possono restare aperte soltanto durante gli orari consueti dei pasti e devono restare chiuse in ogni caso tra le ore 22.00 e le ore 6.00; sono escluse le strutture della ristorazione per imprese con lavoro a turni operative 24 ore su 24.

Art. 5d Disposizioni particolari per le strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive

¹ I luoghi chiusi accessibili al pubblico di strutture culturali, ricreative, per il tempo libero e sportive possono essere aperti al pubblico solo se può essere attuato l'obbligo della mascherina secondo l'articolo 3b e mantenuta la distanza obbligatoria. Sono esclusi:

- a. la loro utilizzazione per attività nel settore della formazione, dello sport e della cultura nonché nell'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù a condizione che, secondo gli articoli 6e–6g, non sia necessario portare una mascherina facciale o mantenere la distanza obbligatoria;
- b. gli impianti negli alberghi a condizione che siano accessibili ai soli ospiti dell'albergo.

² I luoghi chiusi di strutture chiuse secondo il capoverso 1 necessari per l'utilizzazione delle aree esterne, segnatamente le aree di entrata, gli impianti sanitari e gli spogliatoi, possono essere tenuti aperti.

Art. 6 cpv. 1, frase introduttiva e lett. g, h e i, cpv. 1^{bis} e 2

¹ Lo svolgimento di manifestazioni con più di 15 partecipanti è vietato. Questa restrizione non vige per:

- g. le manifestazioni nel settore dello sport e della cultura secondo gli articoli 6e capoverso 1 e 6f capoversi 2 e 3;
- h. le manifestazioni nel quadro di attività ammesse secondo l'articolo 6g;
- i. le manifestazioni in presenza di pubblico secondo il capoverso 1^{bis}.

^{1bis} Alle manifestazioni in presenza di pubblico si applica quanto segue:

- a. alle manifestazioni in luoghi chiusi sono ammesse come pubblico (visitatori) al massimo 50 persone, a quelle in aree esterne al massimo 100;
- b. può essere occupato al massimo un terzo dei posti a sedere disponibili per i visitatori;
- c. per i visitatori vige l'obbligo di stare seduti durante l'intera manifestazione, comprese le pause, salvo nei casi in cui vi siano validi motivi per alzarsi; i posti a sedere devono essere attribuiti ai singoli visitatori;
- d. l'esercizio di strutture della ristorazione, comprese le strutture take-away, è vietato;
- e. la consumazione di cibi e bevande è vietata.

² Alle manifestazioni nella cerchia familiare e di amici (manifestazioni private) che non si svolgono in strutture accessibili al pubblico possono partecipare al massimo 10 persone nei luoghi chiusi e al massimo 15 persone nelle aree esterne. Si applica unicamente l'articolo 3; non vige l'obbligo di elaborare e attuare un piano di protezione.

Art. 6d Disposizioni particolari per gli istituti di formazione

¹ Alle manifestazioni negli istituti di formazione si applica quanto segue:

- a. le attività presenziali con più di 50 persone sono vietate;
- b. può essere utilizzato al massimo un terzo della capienza dei locali in cui si svolgono le manifestazioni.

² Le restrizioni di cui al capoverso 1 non si applicano:

- a. alle scuole dell'obbligo e alle scuole del livello secondario II, compresi i pertinenti esami;
- b. alle seguenti attività se per il loro svolgimento è richiesta la presenza sul posto:
 1. le attività didattiche che sono una componente indispensabile di un corso di formazione,
 2. gli esami svolti nel quadro di cicli di formazione, nell'ambito della formazione professionale superiore o per conseguire un attestato ufficiale.

³ Per le attività presenziali al di fuori della scuola dell'obbligo vige l'obbligo di portare una mascherina facciale. Quest'obbligo non si applica:

- a. alle persone di cui all'articolo 3b capoverso 2 lettera b;
- b. alle situazioni in cui portare la mascherina complica notevolmente lo svolgimento della lezione.

Art. 6e Disposizioni particolari per il settore dello sport

¹ Sono ammesse le seguenti attività sportive:

- a. le attività sportive di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo, incluse le competizioni senza pubblico;
- b. le attività sportive, incluse le competizioni senza pubblico, che sono svolte individualmente o in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima:
 1. all'aperto se è indossata una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria,
 2. in luoghi chiusi, rispettando le limitazioni della capienza di cui all'allegato 1 numero 3.1^{bis} lettera f, se è indossata una mascherina facciale ed è mantenuta la distanza obbligatoria; si può rinunciare all'uso della mascherina facciale se è necessario per l'esercizio dell'attività, gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui all'allegato 1 numero 3.1^{quater} e sono registrati i dati di contatto secondo l'articolo 5;
- c. gli allenamenti e le competizioni di atleti di punta:
 1. che sono titolari di un attestato di sportivo di punta nazionale o regionale di Swiss Olympic (*Swiss Olympic Card*) o membri dei quadri nazionali di una federazione sportiva nazionale, e
 2. che si allenano individualmente, in gruppi fino a 15 persone o in squadre di competizione a composizione stabile.
- d. gli allenamenti e le competizioni di membri delle squadre che fanno parte di una lega professionistica o semiprofessionistica o di una lega giovanile nazionale; se l'attività è svolta a livello professionistico o semiprofessionistico soltanto nella lega di uno dei due sessi, gli allenamenti e le competizioni possono avere luogo anche nella lega dell'altro sesso.

² Per le attività sportive in gruppi fino a cinque persone di cui al capoverso 1 lettere a e b non vige l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4.

Art. 6f Disposizioni particolari per il settore culturale

¹ Per l'esercizio di musei, biblioteche, archivi e istituzioni culturali analoghe vigono unicamente l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4 e le prescrizioni di cui all'articolo 5d capoverso 1.

² Nel settore culturale non professionale sono ammesse le seguenti attività, ad eccezione delle esibizioni in presenza di pubblico:

- a. le attività di bambini e giovani nati nel 2001 o dopo;
- b. le attività individuali di persone nate nel 2000 o prima;
- c. le attività in luoghi chiusi in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima rispettando le limitazioni della capienza di cui all'allegato 1 numero 3.1^{bis} lettera f, se le persone interessate portano una mascherina facciale e se è mantenuta la distanza obbligatoria; si può rinunciare all'uso della mascherina facciale se è necessario per l'esercizio dell'attività, gli spazi soddisfano i requisiti più severi di cui all'allegato 1 numero 3.1^{ter} e sono registrati i dati di contatto secondo l'articolo 5;
- d. le attività all'aperto in gruppi fino a 15 persone nate nel 2000 o prima, se le persone interessate portano una mascherina facciale o se è mantenuta la distanza obbligatoria.

³ Nel settore culturale professionale sono ammesse tutte le attività di artisti o corpi di artisti. Alle attività di canto si applica quanto segue:

- a. le esibizioni di cori in presenza di pubblico sono vietate;
- b. le prove e le esibizioni con cantanti sono ammesse soltanto se il piano di protezione prevede misure di protezione specifiche.

⁴ Per le manifestazioni di cui al capoverso 2 lettere a, c e d in gruppi fino a cinque persone non vige l'obbligo di elaborare un piano di protezione secondo l'articolo 4.

Art. 6g Disposizioni particolari per l'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù

¹ Le attività di organizzazioni o istituzioni di animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù sono ammesse se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. le attività sono destinate a bambini e giovani nati nel 2001 o dopo;
- b. un esperto gestisce le attività dei giovani e dei bambini;
- c. nel piano di protezione sono definite:
 1. le attività ammesse,
 2. il numero massimo consentito di bambini e giovani presenti.

² Non sono ammesse in nessun caso le manifestazioni di ballo e la distribuzione di cibi e bevande in luoghi chiusi.

Art. 13 lett. a, d e h

È punito con la multa chi:

- a. in qualità di gestore o organizzatore intenzionalmente o per negligenza non rispetta i suoi obblighi di cui all'articolo 4 capoversi 1 e 2 e agli articoli 5a, 5d capoverso 1, 6 capoverso 1^{bis} lettere a–d e 6d–6g;
- d. intenzionalmente svolge una manifestazione con un numero di persone superiore a quello ammesso secondo l'articolo 6 capoverso 1 o 1^{bis} o intenzionalmente vi partecipa;
- h. in qualità di ospite di una struttura della ristorazione o di un bar o in qualità di visitatore di una manifestazione intenzionalmente viola l'obbligo di stare seduti di cui all'articolo 5a capoverso 3 lettera b o di cui all'articolo 6 capoverso 1^{bis} lettera c.

II

L'allegato 1 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

L'allegato 2 dell'ordinanza del 16 gennaio 2019³ concernente le multe disciplinari è modificato come segue:

N. 16002, 16005 e 16007

- 16002. Partecipazione a una manifestazione non consentita (art. 13 lett. d in combinato disposto con l'art. 6 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100
- 16005. Violazione, in qualità di ospite, dell'obbligo di stare seduti nelle strutture della ristorazione e nei bar (art. 13 lett. h in combinato disposto con l'art. 5a cpv. 3 lett. b dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare) 100
- 16007. Violazione, in qualità di visitatore, dell'obbligo di stare seduti alle manifestazioni in presenza di pubblico (art. 13 lett. h in combinato disposto con l'art. 6 cpv. 1^{bis} lett. c dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare)

IV

¹ La presente ordinanza entra in vigore il 19 aprile 2021 alle ore 00.00⁴.

² Gli articoli 5a, 5d, 6e–6g e l'allegato 1 numero 3.1^{ter} e 3.1^{quater} hanno effetto sino al 31 maggio 2021; dopo tale data decadono.

³ **RS 314.11**

⁴ Pubblicazione urgente del 14 aprile 2021 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

14 aprile 2021

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato I
(art. 4 cpv. 3 e 5 cpv. 1)

Prescrizioni relative ai piani di protezione

Rimando tra parentesi sotto l'indicazione «Allegato I»

(art. 4 cpv. 3, 5 cpv. 1, 6e cpv. 1 lett. b n. 2 e 6f cpv. 2 lett. c)

N. 3.1^{bis} lett. e f, 3.1^{ter} e 3.1^{quater}

3.1^{bis} L'accesso a luoghi chiusi e aree esterne accessibili al pubblico di strutture e a manifestazioni deve essere limitato come segue:

e. *abrogata*

f. alle strutture diverse dai negozi si applica quanto segue:

1. sulle superfici in cui le persone possono muoversi liberamente deve essere a disposizione, in presenza di più persone, una superficie di almeno 10 metri quadrati per persona; sono tuttavia ammesse almeno 5 persone;
2. nelle strutture con una superficie fino a 30 metri quadrati la superficie minima per persona deve essere di 6 metri quadrati,
3. per le attività con bambini e giovani nati nel 2001 o dopo le prescrizioni di cui ai numeri 1 e 2 non sono applicabili né nel settore culturale e sportivo né in organizzazioni e istituzioni di animazione socioculturale per l'infanzia e la gioventù;

3.1^{ter} Alle attività culturali in luoghi chiusi di cui all'articolo 6f capoverso 2 lettera c senza mascherina facciale si applica quanto segue:

- a. ogni persona deve disporre di una superficie di almeno 25 metri quadrati per uso esclusivo o devono essere installate barriere efficaci tra le persone;
- b. per le attività che non richiedono l'uso del canto o di strumenti a fiato né uno sforzo fisico eccessivo e per l'esercizio delle quali non è necessario abbandonare il posto assegnato, la superficie minima è di 15 metri quadrati per persona;
- c. il locale deve disporre di un'aerazione efficace.

3.1^{quater} Alle attività sportive in luoghi chiusi di cui all'articolo 6e capoverso 1 lettera b numero 2 senza mascherina facciale si applica quanto segue:

- a. ogni persona deve disporre di una superficie di almeno 25 metri quadrati per uso esclusivo o devono essere installate barriere efficaci tra le persone;
- b. per gli sport che non richiedono uno sforzo fisico eccessivo e per l'esercizio dei quali non è necessario abbandonare il posto assegnato, la superficie minima è di 15 metri quadrati per persona;
- c. nelle piscine coperte deve essere a disposizione una superficie di acqua di 25 metri quadrati per persona;

- d. nello stesso locale non possono essere presenti più di 15 persone;
- e. il locale deve disporre di un'aerazione efficace.